




Variante di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla LR 6 giugno 2017, n. 14, ai sensi dell'art. 13, comma 10 e con le procedure di cui all'art. 14 della medesima LR 6 giugno 2017, n. 14

RELAZIONE TECNICA



Progettisti
urb. Francesco Finotto
arch. Valter Granzotto

Il Sindaco
Silvano Checchin

Ufficio Tecnico
arch. Fiorenza Dal Zotto

Adottato

Approvato

1.	PREMESSA	5
2.	I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PAT	7
	2.1. Aree di urbanizzazione consolidata	8
	2.2. Ambiti di urbanizzazione consolidata	8
	2.3. Le quantità di consumo di suolo assegnate con DGR n. 668 del 15 maggio 2018	9
3.	LA VARIANTE AL PAT	12
	3.1. La variante cartografica	12
	3.2. La Variante normativa	12
4.	GLI ELABORATI DELLA VARIANTE AL PAT	14
5.	DICHIARAZIONE DI PROCEDURA VAS	15

1. Premessa

Con Legge del 6 giugno 2017, n. 13 la Regione del Veneto ha definito le “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11” avviando una revisione della normativa urbanistica finalizzata al recupero e riqualificazione delle aree urbanizzate, secondo un percorso che porterà entro il 2050 al consumo di suolo pari a zero.

L’art. 13, comma 10 della medesima LR 14/2017, stabilisce che: “Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”

Le procedure semplificate di cui all’art. 14 della LR 14/2017 distinguono i comuni dotati da quelli non dotati di PAT. Per i primi la procura semplificata prevede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la seguente procedura:

2. Entro otto giorni dall’adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.
4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.

La variante al PAT di adeguamento alle Disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla LR 6 giugno 2017, n. 14 pertanto non prevedono né le forme di concertazione, né le procedure di valutazione, né quelle di approvazione previste per le varianti ordinarie al PAT. D’altra parte si tratta di variante di mero

recepimento di disposizioni normative sovraordinate, pertanto prive dei contenuti progettuali veri e propri.

Ma si tratta di sola variante al PAT? No, nel caso dei comuni dotati di PAT, lo strumento urbanistico comunale generale corrisponde alla somma di PAT + PI, cioè al PRG secondo quanto stabilito dall'art. 3 della LR 11/2004 che stabilisce che la pianificazione dei comuni si articola in:

- a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale.

Ne consegue che occorre recepire le disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla LR 6 giugno 2017 nel Piano degli Interventi entro i diciotto mesi già citati. Tuttavia si tratta provvedimenti che intervengono su strumenti di pianificazione diversi: il PAT ha contenuti strategici, articolati in direttive, prescrizioni e vincoli; il PI contenuti propriamente conformativi, articolati in destinazioni d'uso modalità e tipi di intervento.

2. I contenuti della Variante al PAT

Per chiarire i contenuti della Variante al PAT occorre ricordare che l'art. 20, primo comma, della LR 14/2017 ha sostituito il parametro della *Superficie Agricola Utilizzabile*, che precedentemente fissava il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, con quello della *quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo*. In particolare la lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ora prevede che il PAT:

“f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;

Ne consegue che nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT il dispositivo che fissa in ettari di SAU il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, deve essere sostituito con la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della LR 14/2017.

Si tratta solo di questo? No, occorre allegare alle tradizionali quattro tavole del PAT, in scala 1:10.000 (Carta dei vincoli, delle invariabili, delle fragilità e della trasformabilità) una quinta tavola che riporti gli “ambiti di urbanizzazione consolidata” definiti ai sensi della LR 14/2017 che differiscono per contenuti e finalità dalle aree di urbanizzazione consolidata individuate nella TAV 4 – Carta della Trasformabilità del PAT. Infatti, l'art. 13, comma 9, della LR 14/2017 prevede che

9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.

Dunque, in sede di variante al PAT si tratta di confermare o rettificare gli ambiti di urbanizzazione consolidata precedentemente individuati e trasmessi alla Regione.

Pur avendo nomi simili - Ambiti e Aree di urbanizzazione consolidata - si tratta definizioni che rinviano a modalità di pianificazione e intervento diverse.

2.1. Aree di urbanizzazione consolidata

Le *aree di urbanizzazione consolidata* definite nella Tav. 4 – Carta della Trasformabilità, comprendono il centro storico e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme di attuazione. Per le aree residenziali il PI precisa i limiti degli incrementi volumetrici per gli interventi sugli edifici esistenti che conseguano il miglioramento degli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, in relazione alle tecniche costruttive utilizzate, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento. Si tratta dunque di aree in cui il successivo Piano degli interventi definisce le zone territoriali omogenee, individua gli indici fondiari, stabilisce le modalità di intervento in cui non sono previste trasformazioni significative del tessuto urbanizzato. Un equivalente di quello che nel linguaggio urbanistico per qualche tempo sono state definite le “zone di completamento” per distinguerle da quelle di “espansione”.

2.2. Ambiti di urbanizzazione consolidata

L'art. 2, comma 1, lettera a) della LR 14/2017 così definisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata:

l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Il successivo art. 12 comma 1, lettera a) della medesima LR 14/2017 stabilisce che sono sempre consentiti in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)

a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;

Ne consegue che tutti gli interventi edilizi conformi alle previsioni urbanistiche, localizzati entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della LR 14/2017 sono sempre ammessi, cioè in altri termini "non consumano suolo".

Ne consegue altresì che tutti gli interventi edilizi e le previsioni urbanistiche, localizzate all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata sono soggetti alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo.

In altri termini gli ambiti di urbanizzazione consolidata devono essere riportati in una specifica cartografia del PAT poiché stabiliscono i confini dell'applicazione dei limiti al consumo di suolo: all'interno il limite alla crescita urbana è stabilito dalle norme del Piano degli Interventi (destinazioni d'uso, densità, altezze, ecc.) all'esterno la quantità massima di suolo consumabile è quella definita con lo specifico provvedimento di giunta regionale, che sia il PAT, sia il PI devono recepire.

2.3. Le quantità di consumo di suolo assegnate con DGR n. 668 del 15 maggio 2018

Al fine di definire le quantità massime di suolo trasformabile, è stato chiesto ai comuni di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima LR 14/2017 e di trasmetterli alla competente struttura regionale entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 4 (25 agosto 2017) unitamente alle informazioni contenute nella scheda di cui all'allegato A) alla LR 14/2017.

Il comune di Spinea, con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26/09/2017, ha approvato l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e la scheda informativa di cui all'allegato A) alla LR 14/2017 debitamente compilata. L'invio della scheda è avvenuto a mezzo PEC con prot. N. 31195/2017 del 29/09/2017.

Successivamente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della LR 14/2017 la Regione Veneto, dopo aver sospeso il termine di 180 giorni ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ha approvato con DGR n. 668 del 15 maggio 2018, il provvedimento con il quale vengono assegnate le quantità di consumo di suolo per ogni comune, sulla base dei criteri dettati dalla Legge Regionale medesima.


Al comune di Spinea è stato assegnato il valore di 41,42 ettari derivanti dall'applicazione dei parametri correttivi di calcolo.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale i comuni “confermano o rettificano” gli ambiti di urbanizzazione consolidata, ai sensi del comma 9 dell’art. 13 della LR 14/2017.

Si è proceduto pertanto con la verifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata, introducendo modeste rettifiche all’elaborato già trasmesso alla Regione, in relazione a due aspetti:

1. precisazione delle aree classificate come sede stradale (rettifiche che hanno in genere portato ad una riduzione delle superfici classificate come consolidate);
2. inclusione delle aree di urbanizzazione consolidata di modeste porzioni di aree libere intercluse, ovvero correzioni di margini in adeguamento alle Zone Territoriali Omogenee del Piano degli Interventi.

Le rettifiche sono riportate nella successiva Figura 1; le aree campite in rosso sono state stralciate; quelle campite in arancione sono state incluse.



LEGENDA

-  Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2017
-  Ambiti aggiunti - Spazi interdusi
-  Ambiti eliminati - correzione limite viabilità

Figura 1 - Rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata

3. La Variante al PAT

3.1. *La variante cartografica*

La variante cartografica al PAT consiste nell'aggiungere agli elaborati del PAT la nuova Tav. 5 – *Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata*, in conformità all'art. 2, comma 1, lettera e) della LR 17/2017


3.2. *La Variante normativa*

La variante normativa consiste nello stralcio dei commi da 22 a 26 – utilizzo della zona agricola - dell'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT e l'introduzione del nuovo dispositivo che ai **4,67** ettari di SAU trasformabile nei dieci anni successivi all'entrata in vigore del PAT sostituisce il nuovo limite di **41,42** ettari di consumo di suolo.

Vale la pena di ricordare che gli originali 4,67 ettari di SAU trasformabile nei dieci anni successivi all'entrata in vigore del PAT costituivano un limite transitorio di durata decennale che si applicava solo alle nuove aree di espansione individuate dal PAT, facendo salve tutte le aree di trasformazione già definite dal PRG, mentre il nuovo limite che vale fino al 2050, interessa tutte le previsioni di trasformazione esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata sia previste dal PAT sia previste dal PRG previgente, ora PI.

La SAU compresa negli areali di espansione a destinazione residenziale e produttiva del PRG previgente al PAT ammontava a 35,24 ettari, mentre quella compresa entro le zone C ammontava a 4,98 ettari, per un totale di 40,22 ettari; infine quelli idonei alla trasformazione aggiunti dal PAT ammontavano a 25,80 ettari (7,55 per usi residenziali e a servizi, 6,82 per aree produttive, commerciali e direzionali, 11,43 per aree di rilevanza strategica – ambiti adiacenti al nuovo casello autostradale).

Risulta verificato pertanto che il nuovo limite risulta inferiore alla superficie agricola trasformabile in aggiunta a quella ammessa dal PRG previgente, come definita dal PAT: $40,22 + 4,98 = 45,2 > 41,42$ ettari.



LEGENDA

 Strumenti Urbanistici Attuativi da PRG
 previgente al PAT
 SAU ricompresa entro i SUA da PRG
 previgente al PAT

 Zone C non oggetto di SUA da PRG
 previgente al PAT
 SAU ricompresa entro zone C da PRG
 previgente al PAT

4. Gli elaborati della variante al PAT

La variante al PAT di adeguamento alla LR 14/2017 è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Variante alle Norme di Attuazione
- Tav. 5 – *Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata*

5. Dichiarazione di Procedura VAS

Con DGR n. 1366 del 18 settembre 2018 avente per oggetto “Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, Deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018” è stato precisato che trattandosi di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo le amministrazioni comunali possono avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018.

Poiché la Variante al PAT pertanto si limita a recepire le disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo adeguandosi ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018 la stessa non è soggetta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS.